

## TRIBUNALE DI UDINE

- sezione civile -

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai signori magistrati:

Dott. Alessandra Bottan

Presidente

Dott. Gianfranco Pellizzoni

Giudice rel.

Dott. Francesco Venier

Giudice

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo n. 1305/010 promosso da

**A** con gli avv. ti **A.** e per mandato speciale a margine del ricorso in opposizione allo stato passivo;

contro

**Amministrazione Straordinaria della B srl in liquidazione**, in persona del Commissario straordinario con l'avv. per mandato speciale a margine della comparsa di risposta;

ha pronunciato il seguente

### **DECRETO**

Letti gli atti e sentito il relatore,

rilevato che il ricorrente ha contestato il provvedimento di rigetto della sua domanda di ammissione al passivo per il suo credito derivante dalla cessazione del rapporto di agenzia intrattenuto con la società in amministrazione straordinaria, relativo alle indennità di mancato preavviso e suppletiva di clientela maturate a seguito del recesso per giusta causa comunicato in data 24.11.2008, stante la grave morosità della preponente che non aveva provveduto a saldargli le provvigioni maturate per tutto il 2008 per € 132.214,63 e per il quale aveva già promosso una controversia di lavoro davanti al Tribunale di Forlì;

considerato che il giudice delegato aveva parzialmente ammesso la domanda per le provvigioni maturate e non pagate nel corso dell'anno 2008, ma respinto l'istanza per gli altri titoli sull'assunto che " ... la risoluzione era stata disconosciuta dalla mandante e comunque non era stata accertata giudizialmente e comunque ancora ( perché ) non verificatasi in quanto il Commissario non aveva ancora dichiarato se subentrare nel contratto o sciogliersi " ;

rilevato che l'opposizione appare fondata, in quanto la tesi della convenuta che il contratto non si fosse ancora sciolto alla data di ammissione alla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 50, primo comma, del d. lgs. n. 270/99 e che conseguentemente non fossero maturate le indennità di mancato preavviso e suppletiva di clientela, dato che il fallimento del preponente non costituisce giusta causa di recesso, non facendo maturare il diritto dell'agente al percepimento dell'indennità di mancato preavviso, appare infondata, avendo l'opponente comunicato il recesso del contratto per giusta causa ancora in data 24.11.2008, per mancato pagamento delle provvigioni maturate nel corso di tutto l'esercizio per la somma di € 132.214,63 e anche avviato la conseguente azione giudiziale per l'accertamento della risoluzione del contratto e il pagamento delle indennità dovute ;

rilevato che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità "In assenza di un'espressa previsione relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per lo stesso trova applicazione in via analogica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., che comporta anche il riconoscimento del diritto dell'agente recedente all'indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell'indennità sostitutiva di clientela prevista dagli accordi economici collettivi per la fattispecie di estinzione del rapporto su iniziativa del preponente, data l'assimilabilità di tale caso a quello del recesso dell'agente per giusta causa, sostanzialmente dovuto al comportamento

del preponente stesso ( cfr. Cass., 16.12.2004, n. 23455 , nonché Cass., 422 del 12/01/2006 , Cass., 3595 del 14/02/2011, e 3869 del 17/02/2011 .

secondo cui: “ Nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., previsto per il lavoro subordinato; il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto e da corretti criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo.(Nella specie, i giudici di merito, ad avviso della Corte, hanno adeguatamente valutato tutti i numerosi addebiti contestati all'agente, ed hanno concluso che la gravità degli stessi, nonostante i numerosi richiami della preponente, giustificasse pienamente la risoluzione del rapporto, pur tenendo conto di tutte le circostanze del caso ed in particolare della durata ultratrentennale del rapporto”);

ritenuto che nel caso in esame il recesso per giusta causa dell'agente appare sicuramente giustificato dato il gravissimo inadempimento del preponente, che aveva omesso di corrispondergli le intere provvigioni maturate nel corso dell'anno 2008, per la relevantissima somma di € 132.214,63 ( circostanza questa non contestata, atteso che il relativo credito è stato ammesso al passivo per capitale e iva) e che lo stesso è opponibile alla convenuta procedura, in quanto risulta documentato non solo dalla raccomandata di data 24.11.2008, ma anche dal verbale della Commissione Provinciale del Lavoro di Conciliazione di data 27.03.2009 - attestante l'avvio della controversia di lavoro nei confronti del preponente - e del successivo ricorso di data 9.04.2009 davanti al

giudice del lavoro del Tribunale di Forlì, aventi pacificamente data certa opponibile alla procedura ( cfr. ancora in tema di recesso per giusta causa per inadempimento grave del preponente Cass., 10.10.2005, n. 19678, secondo cui: “Nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o non per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., previsto per il lavoro subordinato. In particolare, con riferimento al recesso dell'agente, la giusta causa può essere identificata solo con l'inadempimento, colpevole e non di scarsa importanza, del preponente, che leda in misura considerevole l'interesse del primo. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza di una giusta causa di recesso per l'agente nella riduzione delle provvigioni, decisa unilateralmente dal preponente, e l'introduzione di un nuovo sistema informatico che i promotori avrebbero dovuto utilizzare a partire dall'anno successivo, attesa la scarsa incidenza della riduzione della misura delle provvigioni nell'economia complessiva del rapporto e il notevole spazio di tempo intercorso tra la riduzione e la prima reazione, ad oltre sette mesi dalla comunicazione, per confermare che l'inadempimento incompatibile era pienamente compatibile con la sia pur provvisoria prosecuzione della relazione contrattuale); rilevato pertanto che la tesi della convenuta che il rapporto fosse ancora in essere alla data di ammissione alla procedura concorsuale e che l'opponente non potesse pretendere le indennità vantate, non appare avere fondamento giuridico, con la conseguenza che – accertata la risoluzione del rapporto per giusta causa intervenuta in data 24.11.2008 - all'agente spettano entrambe le indennità di mancato preavviso e supplementare di clientela, che sono state quantificate dal ctu nella sua

relazione di data 2.02.2011 rispettivamente in € 72.889,03 e in € 42.744,64 e quindi nella complessiva somma di € 115.633,67, oltre agli accessori come per legge da ammettersi al passivo in privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 3 cod. civ.;

che il pagamento delle spese segue la soccombenza;

p.q.m.

accoglie l'opposizione e pertanto ammette al passivo il ricorrente per la somma di € 115.633,67, per i titoli di cui al ricorso, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria come per legge ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 3 cod. civ.;

condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 9.842,40, di cui € 842,40 per spese, oltre cna e iva, se dovuta e alle spese di ctu , liquidate come in atti.

Si comunichi.

Udine, lì 24.02.2012 .

IL PRESIDENTE

Dr. A. Bottan

IL GIUDICE REL.

Dr. G. Pellizzoni

IL CANCELLIERE